

n. 6 – 15 maggio 2019

## LA LINGUA ITALIANA NEI CONCORSI PUBBLICI

**In mancanza di apposita indicazione nel bando di concorso, è possibile dare ai candidati la possibilità di scegliere discrezionalmente in che lingua svolgere la prova scritta del concorso, ed avere così per la stessa prova, temi in lingua italiana e temi in lingua inglese?**

Non esiste nella nostra Costituzione una norma che dichiari solennemente quella italiana come lingua ufficiale della Repubblica. All'epoca della Costituente, infatti, non si volle stabilire formalmente l'esistenza di una "lingua di Stato", dando per scontato che l'italiano fosse – comunque – la lingua stabilmente e comunemente utilizzata nel territorio, e – nel contempo – evitando che l'ufficializzazione potesse assumere un significato nazionalistico. Al contrario, anzi, venne sancito il solenne principio costituzionale del riconoscimento e della tutela delle minoranze alloglotte.

Non tratteremo in questa sede le previsioni speciali proprie di territori "bilingui", deve però essere evidenziato come il principio di tutela delle minoranze fa comunque emergere *a contrario* l'esistenza di una "maggioranza" di lingua italiana, dato evidente e attestato dall'uso comune e continuato di essa, non fosse altro per il fatto che in italiano sono scritte le leggi, a cominciare dalla stessa Costituzione.

Benché non previsto costituzionalmente, l'uso della lingua italiana è espressamente sancito dalla legge n. 15 dicembre del 1999, n. 482, *Norme in materia di tutela di minoranze linguistiche*, art. 1, comma 1: «La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano».

Ora, venendo alla materia concorsuale, non esiste alcuna norma speciale riguardo l'obbligo di utilizzo della lingua italiana. Nemmeno le più recenti "Linee guida sulle procedure concorsuali" ne fanno menzione: quanto alla lingua, la normativa richiede solo l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché di altre lingue laddove ritenuto opportuno e la conoscenza della lingua italiana per gli stranieri.

In linea generale, quindi, non sembrano esservi impedimenti all'utilizzo della lingua inglese nelle prove concorsuali, tuttavia costituendo ciò una deroga al principio generale per cui la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. Andrebbe in primo luogo verificata la normativa interna dell'Ente – se, ad esempio, vi si possa rinvenire disposizioni al riguardo o, in subordine, sia prevista quantomeno nel bando di concorso, come *lex specialis* della procedura.

Essendo l'italiano la lingua ufficiale, i candidati possono legittimamente far affidamento sul fatto che la prova sarà in italiano, conseguentemente, devono essere messi nella condizione di sapere all'atto di far domanda quali saranno le modalità delle prove in lingua diversa.

Attenzione poi a lasciare la scelta dell'utilizzo della lingua (italiano o altra) liberamente al candidato, perché ciò potrebbe configurare elemento di riconoscibilità; ulteriormente attenzione nella redazione dei criteri di valutazione: spesso (ad avviso di chi scrive dovrebbe esserlo sempre!) un corretto uso della lingua italiana è oggetto di valutazione, bisogna mantenere la par condicio e non discriminare, a contrario, i candidati che si esprimono in italiano.

A conclusione di ciò, fermo restando che, soprattutto negli ambiti scientifici la padronanza tecnica della lingua inglese risulta imprescindibile, e che i principi generali previsti dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione degli stessi sono rivolti a favorire tutte le forme di mobilità nell'ambito di una politica globale delle risorse umane nel campo della R&S, si ritiene che, con le opportune cautele descritte, le prove concorsuali si possano svolgere in lingua inglese se ciò è stato opportunamente previsto nel bando.